

REVISIONE AUTO

Che cos'è

Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi) durante la circolazione siano tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire le condizioni di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico.

Come funziona

Il Regolamento di esecuzione e attuazione al CdS indica gli elementi sui quali deve essere effettuato il controllo tecnico periodico da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) o delle officine autorizzate.

I principali elementi oggetto di revisione sono:

- dispositivi di frenatura (freno a mano, di servizio);
- sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico);
- visibilità (vetri, specchietti, lavavetri);
- impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori);
- telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio);
- effetti nocivi (rumori, gas di scarico);
- identificazione del veicolo (targa, telaio);

- altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove siano previste).

I controlli elencati (tranne quelli che richiedono l'utilizzo di apposite attrezzature, ad es.: banco prova freni, analizzatore di scarico, ecc.) si effettuano in modo prevalentemente visivo, senza smontaggio di parti o componenti del veicolo.

A seguito della verifica tecnica, viene rilasciata un'**etichetta adesiva** (riportante l'esito della revisione) da apporre sulla **carta di circolazione**.

In caso di **esito negativo**, si presentano due possibilità:

- se viene indicato il termine "**ripetere**", si dovranno eseguire le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti, ed effettuare una nuova revisione entro un mese;
- se viene indicato il termine "**sospeso**", l'etichetta riporterà i codici relativi agli impianti inefficienti e, una volta effettuate le opportune riparazioni, si potrà procedere ad un nuova revisione, presentando una nuova domanda con pagamento della relativa tariffa.

Quando parla

La revisione non ha una scadenza unica, ma si distingue, a seconda della tipologia di veicolo, in:

- **revisione periodica:** è riservata agli autoveicoli e ai rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t, indipendentemente dalla destinazione d'uso, ai motoveicoli e ai ciclomotori.

Va effettuata, dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione; successivamente, ogni 2 anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

- **revisione annuale:** è prevista per gli autoveicoli e rimorchi con massa massima complessiva superiore 3,5 t, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, per i taxi, autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente (NCC), autobus e autoambulanze.
- **revisione straordinaria:** si tratta di una revisione parziale che può essere ordinata dall'Ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri, a seguito del coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale, nel caso in cui questo riporti danni che possono interessare i dispositivi di sicurezza (freni, sospensioni, ecc.). La segnalazione viene fatta dall'organo di Polizia che ha effettuato gli accertamenti sul luogo dell'incidente.

L'Ufficio provvede ad inviare una lettera d'invito al proprietario del veicolo, il quale dovrà presentare domanda sul modello TT2100 e pagare la normale tariffa di revisione (€ 45,00 sul bollettino di c/c postale n. 9001 - revisione presso l'UMC).

Il proprietario del veicolo deve aver cura di far eseguire i lavori di ripristino del veicolo e di esibire una dichiarazione dell'officina (o regolare fattura) con

la specifica degli interventi effettuati e degli elementi eventualmente sostituiti.

L'operazione di revisione straordinaria, normalmente, non copre la revisione periodica o annuale, a meno che una di queste ultime non scada entro l'anno in corso: in tal caso si eseguono tutti i controlli di rito e la revisione può considerarsi completa.

Dove farla

La revisione può essere effettuata presso un **Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC)** o presso le **officine autorizzate** dal Ministero dei Trasporti (più di 5000 Centri sull'intero territorio nazionale).

Quanto costa

Il **costo** della revisione varia in relazione alla struttura presso la quale viene effettuata.

Ufficio della Motorizzazione Civile

Per essere ammessi alla visita di revisione del veicolo occorre la seguente documentazione:

1. domanda redatta sul modello **TT2100** (foglio giallo), disponibile presso lo sportello informazioni, compilato con i dati del proprietario del veicolo da revisionare;



2. carta di circolazione originale (salvo il caso in cui sia stata ritirata dagli organi di Polizia);
3. attestazione del versamento di: **€ 45,00** sul **c/c 9001** (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della motorizzazione civile).

Il modulo di domanda va presentato, insieme all'attestazione del versamento, allo sportello revisioni per la prenotazione della visita.

Officine autorizzate

In questo caso (indipendentemente dal tipo di veicolo) l'importo da sostenere è leggermente superiore, pari a **€ 65,25** [importo composto da € 45,00 (tariffa x la revisione pagata all'officina) + € 9,45 (IVA 21% sulla tariffa) + € 10,80 (tassa governativa c/c 9001 + costo bollettino postale)].

Cosa fare

E' consigliabile, prima di presentarsi alla revisione, di individuare la posizione del numero di telaio impresso sulla carrozzeria: il confronto tra questo numero e quello riportato sulla carta di circolazione è infatti di estrema importanza per la completa identificazione del veicolo.

Si consiglia, inoltre, di provvedere ai controlli sui componenti più evidenti (luci, pneumatici, carrozzeria) e, nel caso il veicolo venisse preparato dalla propria officina di fiducia, si raccomanda, in particolare, di far eseguire eventuali lavori

sull'impianto frenante con un congruo anticipo rispetto alla data di revisione, in modo tale da permettere all'impianto stesso di assestarsi e di rispondere con la massima efficienza alla relativa prova effettuata con l'apposita attrezzatura (banco prova freni a rulli).

Sanzioni

Chiunque circoli con un veicolo che non abbia effettuato la revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra **€ 159,00 e € 639,00**. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.

La circolazione del veicolo è consentita solo al fine di recarsi presso il Centro revisione (UMC od officina autorizzata) per la prescritta revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.842 a € 7.369**. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del **fermo amministrativo** del veicolo per 90 giorni.

In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della **confisca amministrativa** del veicolo.

Chiunque produca agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 398,00 a € 1.596,00**. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della carta di circolazione**.

Casi particolari

- **E' possibile circolare legalmente una volta scaduto il termine ultimo per effettuare la revisione?**

Salvo i veicoli soggetti a revisione annuale, la prenotazione per la revisione in una data successiva alla scadenza autorizza la circolazione del veicolo solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione (quindi, al di fuori di tale data, la circolazione è vietata, e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione).

- **E' possibile eseguire in Italia la revisione per un veicolo immatricolato all'estero?**

No, in Italia non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati in Stati esteri, anche se facenti parte della Comunità Europea.

- **Ogni quanto va effettuata la revisione in caso di macchine d'epoca o da collezionismo?**

I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico rientrano nella categoria dei veicoli atipici, la cui revisione ha cadenza biennale.



Bollino BLU – Controllo sei gas di scarico

Il Decreto Sviluppo del 2012 ha previsto che il controllo dei gas di scarico delle auto (e il relativo rilascio del **bollino blu**), non è più obbligatorio con cadenza annuale, ma va effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria. Il provvedimento riguarda sia le auto che le moto.

Per le auto nuove, l'obbligo di dotarsi di bollino blu scatta solo dopo 4 anni, in occasione della prima revisione, e, successivamente, ogni due anni.

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.